



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN OSTEOARCHEOLOGIA E PALEOPATOLOGIA

*Emanato con decreto 29 febbraio 2016, n. 154
Entrato in vigore il 29 febbraio 2016*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
IN OSTEOARCHEOLOGIA E PALEOPATOLOGIA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Personale aderente al Centro.....	3
Art. 5 - Organi del Centro.....	3
Art. 6 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico del Centro.....	4
Art. 8 - Finanziamenti.....	4
Art. 9 - Amministrazione.....	5
Art. 10 - Modifiche al regolamento.....	5
Art. 11 - Cessazione del Centro.....	5



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca in Osteoarcheologia e Paleopatologia

Art. 2 - Sede del Centro

1. Al momento della costituzione il Centro afferisce ed è funzionalmente allocato presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. Usufruisce dei locali, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

2. Il centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca in ambito di archeologia funeraria e di osteoarcheologia in collaborazione con gli organi territoriali del Ministero dei Beni Culturali, con le Soprintendenze archeologiche regionali, con i Musei e con gli altri enti pubblici e privati che seguono gli stessi fini.
 - b. sviluppare le conoscenze di paleopatologia e di storia della medicina nelle indagini condotte sui resti biologici esistenti nei musei o provenienti dagli scavi.
 - c. favorire lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare tra le scienze biomediche utili alla ricerca antropologica e paleopatologica.
 - d. approfondire, trasmettere e scambiare informazioni sulle tematiche delle ricerche, favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze.
 - e. contribuire alla formazione di ricercatori, esperti e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità.

Art. 4 - Personale aderente al Centro

1. Oltre ai proponenti, possono aderire al Centro altri professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, ovvero anche studiosi di altra provenienza e sede, mediante domanda di adesione, corredata da proposta di progetto o di tema di interesse, sulla quale si esprime il Consiglio Scientifico del Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.

Per il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione.

2. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, eventualmente regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico.



Art. 6 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di I e II fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni e può essere rieletto; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore Scientifico rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende all'attività svolta; convoca e presiede il Consiglio Scientifico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio; predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma di ricerca; predispose e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione; dispone direttamente le spese nei limiti previsti dal fondo economale; sottopone all'esame del Consiglio Scientifico le richieste di afferenza inoltrate da singoli docenti, ricercatori e studiosi.
3. Il Direttore Scientifico può designare un Coordinatore della ricerca tra gli afferenti e le unità di personale operanti al Centro. Il Coordinatore della ricerca cura la gestione tecnica del laboratorio, coordinando le attività di quanti vi operano; è responsabile della gestione del materiale osseo in deposito, della acquisizione in comodato da parte degli enti depositanti, della inventariazione e delle operazioni di tutela e di conservazione dei resti biologici. Interviene sui siti degli scavi, garantendo la continuità dei rapporti con le Soprintendenze. È interfaccia con le realtà museali del territorio.

Art. 7 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
Il Coordinatore della ricerca partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico con voto esclusivamente consultivo.
3. Il Consiglio Scientifico individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Direttore; approva il programma di attività scientifica; delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro; delibera in merito alle richieste di nuove adesioni. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio almeno due volte all'anno, dandone comunicazione anche solo mediante posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da eventuali contributi del Dipartimento di afferenza o dell'Ateneo; assegnazioni ministeriali; eventuali assegnazioni o contribuzioni di altri enti pubblici o



privati, o Fondazioni; proventi derivanti da contratti di ricerca con enti pubblici o privati nazionali o internazionali; donazioni o elargizioni.

Art. 9 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 11 - Cessazione del Centro

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall'assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria.